



APPALTO

**PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI RINNOVO.....	2
ART. 3 – QUANTITA' DA FORNIRE.....	3
ART. 4 – STRUTTURA DEI PREZZI E CONDIZIONI DI FORNITURA	4
4.1 – PREZZO ENERGIA: CRITERI DI CALCOLO E VALUTAZIONE.....	4
4.2 – COSTI ESCLUSI DAL PREZZO ENERGIA	4
4.3 – COSTI COMPRESI NEL PREZZO ENERGIA.....	5
4.4 – INVARIABILITA' DELLA FORMULA DI CALCOLO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE.....	5
4.5 – ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE	6
4.6 – CORRISPETTIVO ENERGIA E PERDITE DI RETE	6
4.7 – ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA.....	6
4.8 – GARANZIE	6
ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA.....	7
ART. 6 – OPZIONE DI FIXING	8
ART. 7 – CERTIFICAZIONE DELL' "ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI".....	8
ART. 8 – VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	8
ART. 9 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E CONTRATTO	9
9.1 – AGGIUDICAZIONE.....	9
9.2 – CONTRATTO	9
ART. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE	10
ART. 11 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA'	10
ART. 12 – REPORTISTICA	12
ART. 13 – ASSISTENZA	12
ART. 14 – PENALI, INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO.....	13
14.1 – PENALI.....	13
14.2 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
14.3 – RECESSO	15
ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	16
ART. 16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 17 – FORO COMPETENTE.....	16
ART. 18 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	17
ART. 19 – CODICE ETICO E MODELLO 231	17
ART. 20 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI	17

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, con approvvigionamento sia di fonte nazionale che di importazione, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, alle utenze in bassa tensione BT ed in media tensione MT, sia permanenti sia temporanee, relative a tutti gli edifici e strutture afferenti al Servizio Idrico Integrato (settori speciali) nei comuni gestiti dall'impresa pubblica SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO – S.I.C.A.M. S.R.L. (in sigla SICAM SRL), che assume la veste di stazione appaltante, di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale d'appalto (Allegato 1). La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:

- gestione dei nuovi allacciamenti, chiusura/dismissione punti di fornitura esistenti, vulture, spostamenti di gruppi di misura;
- gestione delle variazioni di impegni di potenza, verifiche misuratori;
- l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la gestione del contratto tramite personale specializzato e qualificato, come dettagliato agli artt. 12-13.

Per le operazioni di competenza del distributore, come previsto dalla normativa vigente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'appaltatore dovrà fare da tramite nei confronti delle società di distribuzione assumendo la qualifica di unico interlocutore per la stazione appaltante.

Il 100% dell'energia da fornire deve provenire da fonti energetiche rinnovabili, sia per le utenze attualmente attive sia per quelle che dovessero essere attivate in vigenza di contratto.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI RINNOVO

L'appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi dall'attivazione della fornitura prevista per il 01/01/2023 e terminerà in ogni caso il 31/12/2023.

L'appalto potrà essere oggetto di **rinnovo concordato** alla scadenza e per un ulteriore anno (dal 01/01/2024 al 31/12/2024) ad insindacabile giudizio della stazione appaltante e previo accordo tra le parti: in tal caso la stazione appaltante deve inviare per iscritto la richiesta all'appaltatore con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi rispetto alla naturale scadenza contrattuale e l'appaltatore deve fornire la propria risposta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rinnovo. Il rinnovo, se definitivamente concordato dalle parti, si inquadra nella fattispecie prevista dall'art. 125, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 (ripetizione di servizi analoghi), avviene alle stesse condizioni del contratto in scadenza, con riserva di negoziazione per quanto attiene alla eventuale revisione dei prezzi unitari di contratto e con facoltà di accettazione definitiva da parte di entrambe le controparti.

L'appaltatore deve in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto di contratto anche dopo la scadenza naturale dello stesso, sia in caso di termine naturale al 31/12/2023 che in caso di rinnovo concordato con scadenza al 31/12/2024, in termini di **proroga temporanea** e nel limite massimo di 2 (due) mesi, alle medesime condizioni contrattuali vigenti in essere alla scadenza (art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016), nell'eventualità in cui la stazione appaltante non abbia ancora terminato le procedure di aggiudicazione del successivo contratto di fornitura. E' prescritto che la presente proroga temporanea non concorre alla determinazione del quinto d'obbligo di cui al successivo art. 3, ultimo periodo.

ART. 3 – QUANTITA' DA FORNIRE

Si considerano le fasce orarie F1-F2-F3 come da delibera dell'Autorità (ARERA) 181/06 e successive modificazioni e integrazioni.

L'ammontare presunto della fornitura di energia elettrica, per l'intero periodo contrattuale di 12 mesi, è previsto in complessivi e presunti kWh 8.130.000 di cui kWh 2.175.000 circa per le utenze in MT e kWh 5.955.000 circa per le utenze BT, come dettagliato nella tabella seguente:

TENSIONE	USO	FASCE ORARIE DI CONSUMO	STIMA PRELIEVO COMPLESSIVO DI ENERGIA ELETTRICA (kWh)
			ANNUALE
Media tensione MT	Altri usi	F1	729.000
		F2	572.000
		F3	874.000
Bassa tensione BT	Altri usi	F1	1.995.000
		F2	1.566.000
		F3	2.394.000
BT/MT	Opzione energia 100% Verde	Tutte	8.130.000

Il profilo di consumo della stazione appaltante (F1=33,5% ; F2=26,3% ; F3=40,2%), l'andamento mensile medio dei consumi, le suddivisioni fra MT e BT, le ripartizioni in fasce orarie sono sufficientemente consolidati e sono indicati, con gli opportuni arrotondamenti, nel grafico e nelle schede allegate (Allegato 2).

Tutti i punti di prelievo sono attualmente serviti da un fornitore del mercato libero e sono trattati dal distributore locale su base oraria o per fasce orarie (F1, F2, F3); non vi sono attualmente punti di prelievo i cui dati di misura sono trattati dal distributore locale su base monoraria (F0).

Le quantità complessive sopra riportate sono da considerarsi indicative e non impegnano quindi SICAM SRL in alcun modo, potendo le stesse, in rapporto all'andamento dei consumi ed all'apertura/chiusura/modifica di punti di fornitura, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di energia elettrica. Il numero e la tipologia dei punti di fornitura potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di vigenza del contratto in relazione alle scelte gestionali ed ai livelli di attività della stazione appaltante, la quale potrà aggiungere ulteriori punti di fornitura intestati o da intestare anche ad altre società del gruppo SISAM.

Alle variazioni del numero e della tipologia dei punti di fornitura, nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito e previsto nel presente Capitolato, dovendo l'appaltatore comunque fornire alle medesime condizioni contrattuali derivanti dall'aggiudicazione, e dal successivo contratto, una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per tutta la durata del contratto, le necessità di tutte le utenze presenti e future oggetto della fornitura. Ogni eventuale nuova utenza dovrà pertanto essere inserita tra quelle servite dall'appaltatore alle stesse condizioni previste dal contratto d'appalto.

Non è ammessa alcuna penale e/o risarcimento e/o costo aggiuntivo in caso di scostamento dal profilo di consumo o di modifica del numero e della tipologia dei punti di fornitura. Le disposizioni dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 si applicano con esclusivo riferimento alla variazione della quantità complessiva di energia consumata nell'intero periodo contrattuale in rapporto alla quantità complessiva stimata in fase di gara: considerata infatti la previsione di indicizzazione mensile dei prezzi nonché l'estrema variabilità del mercato di riferimento dell'energia elettrica, la precedente disposizione deve essere riferita alla variazione del quinto d'obbligo al netto dell'indicizzazione.

ART. 4 – STRUTTURA DEI PREZZI E CONDIZIONI DI FORNITURA

Il “**Corrispettivo Energia**” dovuto all’appaltatore per la fornitura di energia elettrica sarà calcolato moltiplicando il “**Prezzo Energia**” in €/MWh, calcolato mensilmente secondo le logiche dettagliate al successivo paragrafo 4.1, differenziato per fasce orarie (F1, F2, F3) e tensioni (MT, BT), per le quantità prelevate da SICAM SRL espresse in MWh.

4.1 – PREZZO ENERGIA: CRITERI DI CALCOLO E VALUTAZIONE

Il “**Prezzo Energia**” verrà mensilmente definito sulla base del Prezzo Unico Nazionale (PUN) e seguendo i criteri di calcolo e aggiornamento di seguito esplicitati, e prevederà una differenziazione a seconda della specifica tipologia di utenza di seguito riportata:

- **Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3);
- **Utenze Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

A) **per le Utenze Multiorarie**, il “**Prezzo Energia**” mensilmente applicato prevede la somma:

A.1) dello “**Spread**” offerto in sede d’asta, espresso in €/MWh e **inclusivo della quota di energia verde**, secondo quanto specificato nel successivo paragrafo 4.3;

A.2) della “**Quota Energia**”, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto espressa in €/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale – sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MTE-MGP);

B) **per le Utenze Monorarie**, il “**Prezzo Energia**” mensilmente applicato prevede la somma:

B.1) dello “**Spread**” offerto in sede d’asta, espresso in €/MWh e **inclusivo della quota di energia verde**, secondo quanto specificato nel successivo paragrafo 4.3;

B.2) della “**Quota Energia**”, pari al valore dell’indice PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo.

L’offerta richiesta in sede di gara è quindi prevista, e verrà valutata, così come dettagliato al successivo art. 5, in termini di “**Spread**” unitario, espresso in €/MWh e invariante per ogni fascia oraria F1-F2-F3 (come da delibera dell’ARERA 181/06 e successive modifiche e integrazioni) e per ogni tensione prevista (media tensione MT e bassa tensione BT).

Per completezza di informazione, in fase di valutazione delle offerte verrà utilizzato a titolo indicativo un valore di “**Quota Energia**” pari alla media aritmetica dei prezzi mensili di PUNIndex relativi al periodo gennaio – settembre 2022 (pari a 322,92 €/MWh), fermo restando che nel corso della fornitura la “**Quota Energia**” verrà mensilmente calcolata secondo i criteri espressi nel presente articolo e verrà sommata allo “**Spread**” offerto in sede di gara e successivamente riportato nel contratto di fornitura.

4.2 – COSTI ESCLUSI DAL PREZZO ENERGIA

Sono da considerarsi esclusi dal prezzo offerto in sede di gara, e pertanto a carico della stazione appaltante, i seguenti costi/corrispettivi:

- costi derivanti dalle perdite di rete (nelle percentuali stabilite dall’ARERA e che saranno fatturati allo stesso “**Prezzo Energia**” calcolato mensilmente sulla base dei criteri illustrati al precedente paragrafo 4.1);

- corrispettivo per il servizio di dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle perdite di rete e il corrispettivo c.d. "capacity market";
- corrispettivo per il servizio di trasporto (corrispettivo TRAS);
- corrispettivo per il servizio di distribuzione;
- corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS);
- oneri di sistema, relativi al solo mercato libero, Asos "Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione"; Arim "Rimanenti oneri generali" (definite da ARERA all'art. 34 del TIT);
- ulteriori componenti perequative: UC3 "Corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica " e UC6 "Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio";
- IVA, imposte, tasse, accise e addizionali previste dalla normativa vigente applicabili al contratto o alla somministrazione di energia elettrica, pur se versati dall'appaltatore nella propria qualità di sostituto di imposta.

Detti costi/corrispettivi, nella misura stabilita dall'ARERA per il mercato libero e dalle competenti autorità, saranno anticipati dall'appaltatore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura alla stazione appaltante. Qualora questi costi/corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto, purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente disponibile.

4.3 – COSTI COMPRESI NEL PREZZO ENERGIA

Si intendono compresi nel "Prezzo Energia":

- corrispettivo per l' "energia elettrica certificata da fonte rinnovabile – Opzione Verde", determinato in **4,00 €/MWh** e incluso direttamente all'interno dello "Spread" offerto;
- costi di sicurezza aziendali e costi del personale dell'appaltatore;
- oneri derivanti dall'applicazione della normativa in materia di anidride carbonica – CO2 (direttiva 2003/87/CE);
- benefici derivanti dall'eventuale assegnazione delle bande di energia d'importazione e dell'energia prodotta da impianti CIP6;
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato all'appaltatore derivante da "sbilanciamento" (articolo 40 delibera n. 111/06 dell'ARERA): l'appaltatore gestirà direttamente gli sbilanciamenti senza chiedere al cliente i programmi di prelievo (curva oraria), conseguentemente gli oneri di sbilanciamento rimarranno a carico dell'appaltatore;
- articoli 41 e 43 della delibera n. 111/06 dell'ARERA;
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato all'appaltatore derivante dalla normativa sui Certificati Verdi (CV).

Il corrispettivo PCV non sarà addebitato alla stazione appaltante né per le medie tensioni né per le basse tensioni come nemmeno il corrispettivo per il conguaglio compensativo.

Il "Prezzo energia" è da intendersi inoltre già inclusivo degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura e di ogni altro onere non espressamente indicato, nonché dei servizi connaturati alla fornitura dettagliati ai successivi artt. 12-13.

Resta inteso che nessuna altra voce di costo potrà essere aggiunta, ancorché non esplicitamente sopra specificata, per prestazioni che siano necessarie alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata secondo le regole dell'arte e secondo la normativa di settore.

4.4 – INVARIABILITA' DELLA FORMULA DI CALCOLO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Trattandosi di condizioni economiche di fornitura definite sulla base del Prezzo Unico Nazionale (PUN) e dello "Spread" offerto in sede di gara, non è ammessa alcuna variazione del valore dello "Spread" in caso di scostamento dal profilo di consumo e dalle quantità stimate in fase di gara.

Lo "Spread" offerto in sede di gara si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale. E' fatta salva la facoltà da parte di SICAM SRL di avvalersi dell'opzione di "fixing" per effettuare il passaggio ad un formula a prezzo fisso, secondo quanto dettagliato al successivo art. 6.

4.5 – ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE

Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di energia elettrica) non sono previsti rischi da interferenze, non è da elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e conseguentemente i connessi oneri per la sicurezza determinati dalla stazione appaltante sono pari a zero.

I prezzi offerti dall'appaltatore si intendono invece comprensivi dei “costi di sicurezza aziendali”, definibili come oneri aziendali della sicurezza correlati all'esecuzione della fornitura, e dei “costi del personale”.

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, il concorrente non è tenuto ad indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

4.6 – CORRISPETTIVO ENERGIA E PERDITE DI RETE

Il “**Corrispettivo Energia**” dovuto all'appaltatore per la fornitura di energia elettrica sarà quindi calcolato moltiplicando il “**Prezzo Energia**” espresso in €/MWh, calcolato mensilmente secondo le logiche dettagliate al precedente paragrafo 4.1, per le quantità prelevate da SICAM SRL espresse in MWh.

Il “**Prezzo Energia**” espresso in €/MWh verrà inoltre applicato anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione (perdite di rete), così come definite e quantificate tramite fattore percentuale nell'allegato A, tabella 4, Colonna A della deliberazione dell'Autorità (ARERA) n. 559/2012 e s.m.i. . Per le utenze in bassa tensione, il fattore di perdita previsto sarà il 10,2%, mentre per le utenze in media tensione sarà il 3,8%, salvo successive modificazioni da parte delle competenti autorità. Il “**Prezzo Energia**” è già comprensivo di tutte le voci indicate ai precedenti paragrafi 4.1 - 4.3 mentre sono totalmente a carico di SICAM SRL le voci specificatamente indicate al precedente paragrafo 4.2.

4.7 – ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA

L'appaltatore fornirà l'energia elettrica con continuità, salvo casi di forza maggiore. In ogni caso vale quanto stabilito dalla Delibera n. 247/04 (o della più recente, se sopravvenuta) dell'ARERA in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali e quanto previsto all'interno del Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIQE). Ogni eventuale nuova utenza di SICAM SRL dovrà essere aggiunta a quelle già alimentate dall'appaltatore ed alle più recenti condizioni del contratto in essere. Tutte le incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, alle variazioni di impegni di potenza, agli spostamenti di gruppi di misura sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, senza oneri per SICAM SRL ad eccezione di quelli addebitati dal distributore che saranno anticipati dall'appaltatore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura alla stazione appaltante.

L'adeguamento alle sopravvenute direttive dell'ARERA sarà automatico, e comunque secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

L'appaltatore si obbliga espressamente a tenere indenne SICAM SRL, per quanto di propria competenza e quindi per quanto ad esso addebitabile, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia. Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenuto dopo la stipula del contratto, resta a totale carico dell'appaltatore.

4.8 – GARANZIE

Prima della sottoscrizione del contratto o comunque dell'inizio della fornitura, l'appaltatore è tenuto a costituire la garanzia definitiva ai sensi e con le modalità riportate nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. SICAM SRL non rilascerà in nessun caso alcuna garanzia bancaria e/o fideiussione e/o garanzia equivalente in favore dell'appaltatore.

ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'aggiudicazione della gara viene effettuata sulla base del parametro “**Spread**” offerto più basso, fisso per tutta la decorrenza contrattuale e che non potrà essere superiore all'importo di **25,00 €/MWh**.

€/MWh	Media Tensione (MT)	Bassa Tensione (BT)
SPREAD	25,00	25,00

Il valore di “**Spread**” posto a base di gara, come sopra esposto, è già comprensivo del corrispettivo per l'Opzione Verde, determinato in **4,00 €/MWh** e rimarrà fisso per tutta la durata della fornitura.

Le quantità presunte di energia da fornire nell'intero periodo contrattuale sono quelle riportate al precedente art. 3 e sono meglio riassunte (e arrotondate) nella tabella seguente:

Dati in MWh	ANNUALE	
	MT	BT
Fascia F1	729	1.995
Fascia F2	572	1.566
Fascia F3	874	2.394
Totale MT e BT	2.175	5.955
TOTALE GENERALE	8.130	

Il prezzo medio massimo unitario posto a base di gara, al netto delle perdite di rete, è il seguente:

$$PM_{\max} = PUN_{22\text{par}} + SPREAD_{\max} = 322,92 + 25,00 = 347,92 \text{ €/MWh}$$

dove:

PM_{\max} = prezzo medio massimo unitario posto a base di gara, espresso in €/MWh;

$PUN_{22\text{par}}$ = rappresenta la media aritmetica dei valori mensili di PUNIndex relativi al periodo da gennaio a settembre 2022 (posta pari a 322,92 €/MWh), assunta a titolo rappresentativo ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara;

$SPREAD_{\max}$ = rappresenta lo spread unitario massimo posto a base di gara, comprensivo del corrispettivo per l' “energia elettrica certificata da fonte rinnovabile – Opzione Verde”.

$$IMPORTO \ 1 \ ANNO = (PM_{\max}) \times (\text{energia } 1 \ \text{anno}) = \text{€/MWh } 347,92 \times \text{MWh } 8.130 = \text{€ } 2.828.589,60$$

Ai soli fini del calcolo dell'importo della procedura di gara, da riportare nel bando e nel disciplinare, si ottiene quanto segue:

PRESTAZIONI	IMPORTO
Fornitura energia 1 anno	€ 2.828.589,60
Opzione di rinnovo 1 anno	€ 2.828.589,60
Proroga temporanea max 2 mesi	€ 471.431,60
TOTALE procedura di gara: 1 + 1 anno + proroga 2 mesi	€ 6.128.610,80

Il suddetto importo complessivo è determinato sulla base del consumo previsionale ed è da ritenersi puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo, considerando il valore di PUN per fasce dello specifico mese oggetto di fatturazione.

ART. 6 – OPZIONE DI FIXING

Nel rispetto dei mutui interessi, l'appaltatore permetterà alla stazione appaltante la facoltà di richiedere, entro il giorno 20 di ogni mese M, la sostituzione della formula di calcolo prevista per la quantificazione del “**Prezzo Energia**”, con una formula a pezzo fisso unitario, espresso in €/MWh, differenziato per ogni fascia oraria F1-F2-F3 (come da delibera dell'ARERA 181/06 e successive modifiche e integrazioni), valido per ogni tensione prevista (media tensione MT e bassa tensione BT).

Il “**Prezzo Energia**” verrà pertanto calcolato con la nuova formula a prezzo fisso unitario per l'intero fabbisogno dei mesi dal M+1 o successivi fino all'ultimo mese di validità del contratto.

L'appaltatore si obbliga pertanto, a semplice richiesta di SICAM SRL ed entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta, a proporre una modifica del meccanismo di calcolo dei prezzi di fornitura.

Le variazioni avranno luogo solo dietro esplicita accettazione della proposta di modifica. Una volta accettata la proposta di modifica (fixing), la stazione appaltante non potrà chiedere ulteriori variazioni del meccanismo di calcolo dei prezzi durante il periodo di fornitura rimanente.

ART. 7 – CERTIFICAZIONE DELL' “ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI”

L'appaltatore, ai sensi della deliberazione dell'Autorità (ARERA) ARG/elt n. 104/11 e s.m.i., tramite **Garanzia d'Origine**, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i punti di prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. L'attivazione dell'Opzione Verde (OV) consente alla stazione appaltante l'utilizzo del marchio che verrà concesso in uso dall'appaltatore per tutta la durata della fornitura.

Il corrispettivo che si applica ad ogni megawattora consumato, come indicato al precedente art. 5, è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale ed è compreso nello Spread offerto in sede di gara.

In seguito all'approvazione da parte del MiSE della “Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle Garanzie d'Origine (Procedura Tecnica)”, redatta dal GSE come stabilito dell'articolo 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, a partire dal 2013 le Garanzie di Origine (GO) sostituiscono i titoli CO-FER per certificare la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.

ART. 8 – VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di pubbliche autorità che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del contratto non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi ad essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico-economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra.

ART. 9 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E CONTRATTO

9.1 – AGGIUDICAZIONE

L'appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto complessivamente a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (come richiamato dall'art. 133, comma 1), mediante offerta del parametro "**Spread**", al concorrente che avrà formulato l'offerta economica più bassa (e quindi lo Spread più basso) per l'intero periodo contrattuale 01/01/2023 – 31/12/2023 risultante dalla determinazione del Prezzo Medio "**PM**" secondo la seguente formula:

$$PM = PUN_{22par} + SPREAD_{offerto}$$

dove:

PUN_{22par} = rappresenta la media aritmetica dei valori mensili di PUNIndex relativi al periodo da gennaio a settembre 2022 (posta pari a 322,92 €/MWh), assunta a titolo rappresentativo ai fini della valutazione delle offerte;

SPREAD_{offerto} = rappresenta lo spread unitario offerto dal concorrente in sede di gara, con due cifre decimali, comprensivo del corrispettivo per l' "energia elettrica certificata da fonte rinnovabile – Opzione Verde": lo spread offerto, unico per MT e BT e per le varie fasce F1-F2-F3, non può comunque essere superiore ad €/MWh 25,00 in quanto non sono ammesse offerte complessivamente in aumento.

La graduatoria provvisoria viene formata in ordine crescente sulla base del prezzo medio PM: dal più basso al più alto. Al primo concorrente posizionato in graduatoria (e che quindi avrà offerto lo Spread più basso) va l'aggiudicazione provvisoria della gara, fatta salva l'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo le specifiche indicazioni riportate nel disciplinare di gara.

In caso di discordanza tra lo Spread espresso in cifre e lo Spread espresso in lettere è considerato valido lo Spread espresso in lettere così come indicato nell'offerta economica.

9.2 – CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016. Ai soli fini del calcolo dell'importo contrattuale, si opera come segue:

$$IMPORTO CONTRATTO ANNUALE = (322,92 + Spread offerto in €/MWh) \times (8.130 MWh)$$

Detto importo contrattuale si intende puramente indicativo, essendo la fornitura regolata dalle disposizioni del presente Capitolato in termini di variabilità delle quantità da fornire nonché dallo Spread offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e dal parametro variabile mensile PUN.

Il contratto viene stipulato dall'aggiudicatario e dal legale rappresentante di SICAM SRL mediante scrittura privata, come ammesso dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, così come le spese di pubblicazione obbligatorie (art. 5, comma 2 del DM 02/12/2016 ex artt. 130-73 del D.Lgs. 50/2016).

Il contratto, se predisposto su modello standardizzato proposto dall'aggiudicatario, dovrà contenere specifica clausola (o addendum) secondo cui le previsioni del presente Capitolato sono sempre prevalenti rispetto a tutte le altre previsioni o clausole contenute nel modello standardizzato e nei suoi eventuali allegati (condizioni generali, ecc.).

ART. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE

E' ammesso il ricorso al subappalto in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Il subappaltatore deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale e professionale, anche dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti all'appaltatore (beninteso entro i limiti della quota subappaltata).

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legge 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020, *“A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*.

Ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta dalla stazione appaltante. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante: all'atto della richiesta di subappalto l'appaltatore ed il subappaltatore devono indicare chiaramente l'eventuale applicazione della presente disposizione.

Non possono essere affidatari di subappalti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero i divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

L'appaltatore può subappaltare parti delle prestazioni solo se indicato espressamente in sede di gara; richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla stazione appaltante. L'oggetto del contratto non rientra tra le attività elencate all'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 nel testo vigente.

Ai sensi dell'art.105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente, salvi i limiti previsti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto o subconcedere in tutto o in parte le prestazioni di contratto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto medesimo e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla stazione appaltante. Senza l'autorizzazione scritta della stazione appaltante è pure vietata qualunque cessione di credito. Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente: la violazione del presente obbligo darà diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo trova applicazione l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016; nel caso di cessione di azienda, di trasformazione, fusione e scissione trova applicazione l'art. 2558 del c.c.

ART. 11 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

SICAM SRL corrisponderà mensilmente all'appaltatore, a fronte dell'energia elettrica fornita e dei servizi resi, il “prezzo contrattuale” con cui è stata aggiudicata la fornitura moltiplicato per il numero di MWh contabilizzati nel periodo e nelle varie fasce orarie, come risultanti dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale, secondo una delle due seguenti modalità:

- a) energia effettivamente consumata, in base alle letture mensili, evidenziando i consumi effettivi del periodo;
- b) acconto mensile (nel caso in cui non sia disponibile il valore di energia effettivamente consumata, rilevato dal distributore di competenza) e si renda necessaria una fatturazione di tipo previsionale, come da normativa ARERA; le parti potranno di comune accordo stabilire criteri diversi per la fatturazione in acconto, purché ragionevolmente conformi al consumo storico o presunto di ciascun punto di fornitura.

Si assumono come validi i dati di misura che il Distributore provvederà a riportare in appositi verba-

li che faranno stato tra le parti fintanto che non sarà accertata una loro erroneità e che avranno valenza fiscale.

La fornitura ed il mantenimento della taratura periodica della strumentazione di misura è di competenza del Distributore: eventuali costi addebitati dal Distributore all'appaltatore per operazioni sul contatore sono considerati costi "passanti" e quindi successivamente riportati in fattura alla stazione appaltante, senza maggiorazioni. In caso di contestazioni relative alla misura, SICAM SRL ne darà comunicazione all'appaltatore che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, danno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

L'appaltatore dovrà presentare una fattura mensile unica per tutti i punti di riconsegna, contenente singole e dettagliate schede per ogni utenza e con i dati riaggregati in apposita tabella riepilogativa per servizio (come evidenziati nell'Allegato 1), che SICAM SRL dovrà pagare entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento a mezzo PEC della fattura ovvero dalla data di invio del flusso di fatturazione elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'appaltatore. E' accettato il download della fattura da portale web dedicato in formato PDF, effettuato in autonomia da parte della stazione appaltante. Non sono accettate periodicità di fatturazione differenti da quella ordinaria mensile contenente tutti i punti di riconsegna, né l'invio di più fatture mensili separate né qualsivoglia gestione unilaterale da parte dell'appaltatore della contabilizzazione dei consumi e/o della fatturazione che possa generare per la stazione appaltante difficoltà gestionali nella elaborazione dei dati e/o successivi conguagli sproporzionati rispetto ai consumi reali o a quelli previsionali mensili, come da precedenti lettere a)-b) di questo articolo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, la stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore dell'appaltatore, provvede a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso il competente agente della riscossione. Nel caso quest'ultimo comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro, la stazione appaltante non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, la stazione appaltante procede al pagamento delle somme spettanti all'appaltatore.

In caso di ritardo nei pagamenti, tenuto conto della finalità di servizio pubblico di tutti gli impianti ricompresi nella fornitura in quanto relativi al Servizio Idrico Integrato (che devono considerarsi non disalimentabili), l'appaltatore non potrà sospendere la fornitura o richiedere la risoluzione del contratto, avendo diritto alla corresponsione degli interessi per ritardi nei pagamenti in misura conforme a legge, e dunque conformemente al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. La valutazione degli interessi sarà effettuata con una specifica distinta, contenente l'elenco ed il dettaglio delle fatture pagate in ritardo rispetto ai termini previsti. Il pagamento degli interessi viene effettuato dietro presentazione di specifica e distinta fattura.

L'appaltatore potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla delibera ARERA n. 04/08 e s.m.i. nel testo vigente, relativamente ai punti di prelievo non disalimentabili, tenendo presente che dovranno essere indicate nel contratto tutte le specifiche relative alla gestione dei pagamenti e che, secondo buona fede e ragionevolezza e nello spirito di quanto previsto nel presente Capitolato, verranno concordate tra le parti le tempistiche di mancato/ritardato pagamento secondo le quali l'appaltatore avrà facoltà di risolvere il contratto di dispacciamento e di trasporto (ex art. 19), nulla disponendo in tal senso di specifico e perentorio la citata delibera ARERA n. 04/08 e s.m.i. (diversamente dai punti di prelievo disalimentabili per i quali è prevista una precisa procedura prima della sospensione della fornitura e della risoluzione del contratto).

In ogni caso l'appaltatore dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di SICAM SRL: in particolare qualora SICAM SRL, all'esito del controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni contesterà tali irregolarità all'appaltatore, provvedendo a recuperare l'importo

non dovuto sulla prima fattura utile successiva alla definizione della situazione, di comune accordo con l'appaltatore stesso, e comunque entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni decorrente dalla data di ricevimento, da parte dell'appaltatore, della relativa richiesta di SICAM SRL.

Tutta la corrispondenza, i documenti contabili e le fatture, a prescindere dall'ubicazione delle utenze, dovranno essere inviati solo ed esclusivamente alla sede legale di SICAM SRL, Largo Anselmo Tommasi n. 18, 46042 CASTEL GOFFREDO (MN) anche a mezzo PEC.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla citata Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui le parti di assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui trattasi, di cui alla Legge 136/2010.

ART. 12 – REPORTISTICA

L'appaltatore si obbliga a predisporre e trasmettere a mezzo posta elettronica certificata alla stazione appaltante, in corrispondenza dell'invio di ogni fattura, un flusso informativo con i dati riepilogativi dei consumi per ogni punto di consegna con le seguenti indicazioni minime:

- a) ubicazione del punto di prelievo;
- b) caratteristiche dell'utenza (tensione, potenza disponibile, potenza impegnata);
- c) codice POD;
- d) periodo di riferimento (mese/anno) e periodo di fatturazione (mese/anno);
- e) dati di consumo: tipo di lettura (effettiva o stimata), letture suddivise per fasce di consumo, energia attiva e reattiva consumata suddivisa per fasce di consumo, potenza massima prelevata;
- f) importo fatturato diviso nelle varie voci di costo (fornitura, dispacciamento, oneri, trasporto, accise, ecc.);
- g) suddivisione del consumo e del prezzo fra competenza ed eventuale conguaglio su periodi precedenti, con particolare riferimento all'anno solare.

L'elaborazione e la trasmissione del resoconto periodico dovranno avvenire contestualmente all'invio della fattura mensile con una tolleranza di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Oltre al resoconto periodico relativo ad ogni fattura, l'appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla stazione appaltante un completo resoconto complessivo annuale dei consumi e dei corrispettivi fatturati entro il mese di marzo dell'anno solare successivo all'anno di competenza.

Tutti i dati dovranno essere forniti in un formato acquisibile ed elaborabile in formato XLS o CSV o equivalente, in modo tale che possa essere realizzata una elaborazione (a mezzo di tabelle pivot o di sistema equivalente) per ottenere la suddivisione e aggregazione dei dati in base ai servizi ed ai centri di costo della stazione appaltante. E' accettato il download dei dati di fatturazione da portale web dedicato in formato XLS o CSV o equivalente, in modo che tale riepilogo per servizi e per centri di costo possa essere operato in autonomia e agevolmente dalla stazione appaltante. Dette attività si intendono interamente comprese nell'importo contrattuale e non comporteranno l'applicazione di ulteriori costi.

ART. 13 – ASSISTENZA

Sulla base del numero consistente di punti di prelievo, l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo di almeno un referente specializzato e qualificato (che assumerà la qualifica di "Key Account Manager") e di un sostituto in caso di assenza, con un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica, al quale il personale di SICAM SRL potrà rivolgersi per la ricezione del file con i dati delle fatture e della reportistica nonché per le richieste di informazioni e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiarimenti e informazioni relativi alla fatturazione (sia per la componente "energia" che per i cosiddetti "oneri passanti"), variazioni tecniche e/o amministrative nei

punti di prelievo, dismissione o attivazione dei punti di prelievo, assistenza amministrativa e tariffaria (con esclusione del patrocinio legale). Non è ammesso l'indirizzamento verso call-center o numeri verdi generalisti. L'appaltatore si obbliga ad inoltrare al distributore competente tutte le richieste di variazione prima o in corso di fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di SICAM SRL (fatte salve le tempistiche per ottenere la titolarità della fornitura sul proprio contratto di dispacciamento), rendicontando tempestivamente l'adempimento a mezzo PEC, e-mail ordinaria oppure (su accordo tra le parti) mediante altri strumenti (accesso a portali, ecc.). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: nuovi allacciamenti, volture, aumenti di potenza, verifiche misuratori, spostamento contatori, etc.. SICAM SRL si impegna ad inviare le suddette richieste nella modalità concordata con l'appaltatore. Per tutte le altre richieste di cui sopra (richieste di informazioni e assistenza tecnica, chiarimenti e informazioni relativi alla fatturazione, assistenza amministrativa e tariffaria) il termine di risposta è pari a 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di SICAM SRL.

Tali attività si intendono interamente comprese nell'importo contrattuale e non comporteranno l'applicazione di ulteriori costi.

ART. 14 – PENALI, INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO

14.1 – PENALI

Nel caso in cui venga eseguita la fornitura, con annessi servizi accessori, in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato, SICAM SRL potrà applicare all'appaltatore le seguenti penali:

- ritardo nei tempi di attivazione della singola fornitura (se imputabile all'appaltatore): € 50,00 (euro cinquanta) al giorno per i primi 30 giorni di ritardo naturali e consecutivi dalla data prevista dalle disposizioni regolatorie applicabili; € 100,00 (euro cento) al giorno dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 20% (venti per cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione;
- ritardo nell'invio dei dati del flusso di fatturazione mensile ex art. 12 (se imputabile all'appaltatore): € 0,50 (euro zero virgola cinquanta) per ciascun punto di fornitura per cui non vengono forniti i consumi e per ciascun giorno (o frazione di giorno) lavorativo di ritardo;
- ritardo nella richiesta al distributore competente di nuovi allacciamenti ex art. 13: € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno (o frazione di giorno) lavorativo di ritardo;
- ritardo nella richiesta di cessazione e/o aumenti di potenza ex art. 13: € 25,00 (euro venticinque) per ogni giorno (o frazione di giorno) lavorativo di ritardo;
- per tutte le altre richieste ex art. 13 (se imputabili all'appaltatore): € 30,00 (euro trenta) per ogni giorno (o frazione di giorno) lavorativo di ritardo;
- ritardo nella presentazione della proposta ex art. 6: € 300,00 (euro trecento) per ogni giorno (o frazione di giorno) naturale e consecutivo di ritardo;
- gestione della contabilizzazione e/o della fatturazione in modo difforme dalle disposizioni ex art. 11, con particolare riferimento alla periodicità di fatturazione differente da quella ordinaria mensile contenente tutti i punti di riconsegna e/o all'invio di più fatture mensili separate e/o a qualsivoglia gestione unilaterale da parte dell'appaltatore della contabilizzazione dei consumi e/o della fatturazione che possa generare per la stazione appaltante difficoltà gestionali nella elaborazione dei dati e/o successivi conguagli sproporzionati rispetto ai consumi reali o a quelli previsionali mensili: da € 300,00 (euro trecento) ad € 1.500,00 (euro millecinquecento) per ogni evento riscontrato, in base alla gravità dell'inadempimento, valutata dalla stazione appaltante;
- altre inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura, come prevista dal presente Capitolato e dai regolamenti applicabili in materia (se imputabili all'appaltatore): da € 50,00 (euro cinquanta) al giorno ad un massimo del 20% del costo mensile della fornitura del singolo punto di fornitura e comunque fino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra.

Ogni contestazione sarà tempestivamente comunicata all'appaltatore che avrà 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per formulare le proprie controdeduzioni prima della definitiva decisione di

SICAM SRL sull'irrogazione delle penali. Considerata la numerosità delle prestazioni previste, il termine per la definizione del procedimento relativo all'irrogazione delle penali è stabilito in complessivi 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla conoscenza da parte della stazione appaltante del singolo episodio oggetto di inadempimento. Qualora la stazione appaltante decidesse in un primo momento, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla contestazione dell'inadempimento oppure di non irrogare l'eventuale penalità conseguente, ciò non potrà in nessun caso essere inteso come rinuncia da parte della stazione appaltante stessa alla contestazione dell'inadempimento oppure all'irrogazione della penalità, beninteso entro il termine sopra indicato. L'importo delle penali irrogate verrà detratto in primo luogo dal primo pagamento utile oppure, in via residuale, dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Qualora venisse escusso, anche parzialmente, il deposito cauzionale l'appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante. Sono in ogni caso fatti salvi tutti gli indennizzi automatici ai clienti finali stabiliti dalla vigente regolamentazione dell'ARERA.

14.2 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. L'appaltatore si obbliga a dare comunicazione scritta alla stazione appaltante, con congruo preavviso, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Con riferimento all'art. 108, commi 3-4 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi ritenuti di "grave inadempimento" e/o "grave negligenza", come dettagliatamente elencati di seguito:

- a) quando la misura complessiva della penale supera il 10% dell'importo netto contrattuale;
- b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini assegnati, nel caso di sua parziale o totale escussione;
- c) acquisizione di un DURC irregolare nel corso del contratto, quando l'appaltatore non regolarizzi la propria posizione nei confronti degli Enti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della stazione appaltante: in tal caso il Responsabile dell'affidamento contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 45 giorni per la regolarizzazione della posizione dell'appaltatore;
- d) mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale o professionale per l'esecuzione del contratto, come dichiarati in sede di gara, fra i quali anche il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) quando emergono elementi o circostanze ai sensi del D.Lgs. 258/2012 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);
- f) ritardo nei tempi di attivazione della singola fornitura, per fatti imputabili all'appaltatore, eccedente i 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi dall'invio della richiesta;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- h) frode nell'esecuzione della fornitura o nella predisposizione degli atti di contabilità;
- i) assoggettamento dell'appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- j) rifiuto di eseguire anche solo una prestazione oggetto di contratto;
- k) rifiuto del legale rappresentante o del procuratore dell'appaltatore di presentarsi dietro invito o convocazione da parte della stazione appaltante;

- l) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- m) mancanza, anche parziale, della certificazione di cui all'art. 7 per tutta l'energia fornita nell'intero periodo contrattuale;
- n) violazione degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- o) mancanza o mancato rispetto dell'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di SICAM SRL e nel Modello ex 231.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la contestazione degli addebiti all'appaltatore avviene assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile dell'affidamento; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile dell'affidamento dichiara risolto il contratto.

Negli altri casi di inadempimento alle previsioni contrattuali e/o di Capitolato, la stazione appaltante, previo invio di lettera a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC, assegna all'appaltatore, ex art. 1454 del codice civile, un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della comunicazione per porvi termine o riparo, salvo i casi d'urgenza. Vanamente decorso tale termine o in caso di mancata efficace risoluzione dell'inadempimento contestato, il contratto può essere risolto in danno dell'appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute da SICAM SRL per provvedersi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno presso altro fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'impossibilità dell'appaltatore nell'esecuzione della fornitura in caso di risoluzione del contratto di trasmissione, di connessione o di dispacciamento intercorrente tra l'appaltatore medesimo e il distributore di competenza, costituisce condizione di risoluzione espressa del contratto con la stazione appaltante in danno dell'appaltatore.

La risoluzione del contratto avviene mediante invio di semplice lettera raccomandata a.r. o comunicazione a mezzo PEC con preavviso di 20 (venti) giorni naturali consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti o particolari formalità legali.

Nei casi di risoluzione del contratto suindicati, SICAM SRL potrà procedere con semplice richiesta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno diretto o indiretto conseguente alla mancata esecuzione della fornitura e più in generale all'avvenuta risoluzione del contratto.

Dalla data della risoluzione l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali ma deve proseguire quelle prestazioni la cui interruzione/sospensione possa, a giudizio di SICAM SRL, provocare danno alla Società o agli utenti del servizio pubblico da questa gestito fino al subentro del nuovo appaltatore.

14.3 – RECESSO

Il contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale dalle parti. Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto da SICAM SRL, è escluso che l'appaltatore possa recedere unilateralmente dal contratto.

Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture regolarmente eseguite (secondo il prezzo e le condizioni contrattuali in essere) nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 109 medesimo, con rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del c.c.

Il recesso della stazione appaltante avviene con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento, da parte dell'appaltatore, della comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto o subconcedere in tutto o in parte la fornitura sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c. e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla stazione appaltante.

Senza l'autorizzazione scritta della stazione appaltante è pure vietata qualunque cessione di credito.

ART. 16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione della fornitura e dei servizi accessori; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- l'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, lavori pubblici e contratti, applicabili ai settori speciali.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi, forniture e lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

L'eventuale tolleranza della stazione appaltante rispetto ad inadempimenti dell'appaltatore o comportamenti di quest'ultimo in violazione delle disposizioni del contratto e/o del Capitolato e/o dalle norme di legge o di regolamento o di regolazione ivi richiamate, anche se protratta o reiterata, non può essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal contratto e/o dal Capitolato e/o dalle norme di legge o di regolamento o di regolazione ivi richiamate, oppure quale rinuncia alle azioni a tutela degli stessi (compresa la contestazione degli inadempimenti e/o l'applicazione delle penali), ovvero conferma dell'altrui interpretazione delle medesime disposizioni del contratto e/o del Capitolato speciale d'appalto e/o dalle norme di legge o di regolamento o di regolazione ivi richiamate.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del rapporto contrattuale saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato. Quindi il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Il Foro competente è quello di Mantova. Non sono applicabili gli artt. 207-209-210 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra parte, delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente affidamento.

Il trattamento dei dati personali forniti sarà svolto da SICAM SRL, in qualità di Titolare, in esito alla partecipazione alla procedura di selezione ed alla gestione del relativo contratto di appalto: il trattamento avverrà nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo quanto riportato nell'Informativa Privacy Clienti Fornitori SICAM pubblicata on-line sul sito web: www.sisamspa.it

ART. 19 – CODICE ETICO E MODELLO 231

L'appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico di SICAM SRL, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. SICAM SRL ha inoltre approvato il Modello ex D.Lgs. 231/2001 ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di sovrintendere il funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. La sottoscrizione del presente contratto ha valore di presa visione del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001, scaricabili on-line dal sito web: www.sisamspa.it

L'appaltatore manleva fin d'ora la stazione appaltante per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico e/o del Modello ex D.Lgs. 231/2001, da parte dell'appaltatore o del suo personale apicale o sottoposto.

Qualora l'appaltatore, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico e/o del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e/o si renda responsabile di una delle fattispecie delittuose previste dalla normativa anticorruzione contenuta nella L. 190/2012, la stazione appaltante avrà la facoltà di recedere per giusta causa e senza alcun indennizzo dal contratto; nei casi più gravi di risolverlo, di diritto e in danno dell'appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti o patendi.

ART. 20 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della ditta successivamente individuata come aggiudicataria dell'appalto, tutte le condizioni del presente capitolato e suoi allegati nonché quelle specificate nei documenti di gara, che saranno trasfuse o anche solo richiamate nel contratto di appalto.

APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022

ALLEGATO 1
AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PUNTI DI FORNITURA

N.	IMPIANTO	COMUNE	INDIRIZZO FORNITURA	SERVIZIO	POD	POTENZA IMPEGNATA [kW]	TENSIONE MT-BT	TENSIONE [V]	CONSUMO PRESUNTO 2023 [kWh/anno]
1	1-F01	ACQUANEGRA	VICOLO RENOLDI 999	FOGNAT	IT001E27695124	3,0	BT	380	400
2	1-F02	ACQUANEGRA	STRADA VALLI	FOGNAT	IT001E27697007	15,0	BT	380	1.500
3	1-F03	ACQUANEGRA	VIA CADUTI DEL LAVORO	FOGNAT	IT001E27703224	6,0	BT	220	1.300
4	1-F04	ACQUANEGRA	STRADA CANTONATE	FOGNAT	IT001E27707482	3,0	BT	380	600
5	1-F05	ACQUANEGRA	VIA MATTEOTTI	FOGNAT	IT001E27723021	3,0	BT	380	1.350
6	1-D02	ACQUANEGRA	VIA TRIESTE	DEPUR	IT001E27822475	10,0	BT	380	25.000
7	1-F06	ACQUANEGRA	STRADA ACQUANEGRA	FOGNAT	IT001E27822625	6,0	BT	380	400
8	1-F07	ACQUANEGRA	STRADA SABBIONI	FOGNAT	IT001E27823481	3,0	BT	380	4.500
9	1-D01	ACQUANEGRA	VICOLO CERESA	DEPUR	IT001E27823482	45,0	BT	380	70.000
10	1-F08	ACQUANEGRA	STRADA BEVERARA	FOGNAT	IT001E27823808	3,0	BT	380	650
11	2-D01	ASOLA	VIA DON MONICI (CASTELNUOVO)	DEPUR	IT001E00079222	85,0	BT	380	250.000
12	2-A01	ASOLA	VIA PER CASALOLDO (CASTELNUOVO)	ACQUED	IT001E00079225	31,0	BT	380	37.000
13	2-A12	ASOLA	VIA MANTOVA (CASTELNUOVO)	ACQUED	IT001E18699183	25,0	BT	380	137.000
14	2-A02	ASOLA	VIA DELLA VITTORIA	ACQUED	IT001E00079164	67,0	BT	380	180.000
15	2-A03	ASOLA	VIA PER CADIMARCO	ACQUED	IT001E00079191	35,0	BT	380	100.000
16	2-A04	ASOLA	VIA MONTE BIANCO	ACQUED	IT001E00079195	62,0	BT	380	140.000
17	2-D02	ASOLA	VIA GIARDINO	DEPUR	IT001E00079200	30,0	BT	380	48.000
18	2-F01	ASOLA	VIA RIPARI	FOGNAT	IT001E16043331	10,0	BT	380	1.100
19	2-A05	ASOLA	VIA PARENTI	ACQUED	IT001E16191973	20,0	BT	380	65.000
20	2-D03	ASOLA	VIA GAVARDO	DEPUR	IT001E16419196	120,0	MT	15000	305.000
21	2-F03	ASOLA	VIA CREMONA 999	FOGNAT	IT001E00079147	10,0	BT	380	13.000
22	2-F05	ASOLA	VIA PER CADIMARCO 999	FOGNAT	IT001E00079187	6,0	BT	380	320
23	2-F04	ASOLA	STRADA PER CADIMARCO 999	FOGNAT	IT001E00079188	10,0	BT	380	8.000
24	2-F06	ASOLA	VIA GALILEI 999	FOGNAT	IT001E15703438	6,0	BT	380	20.000
25	2-F07	ASOLA	VIA ASIAGO 25	FOGNAT	IT001E00079209	3,0	BT	380	1.300
26	2-F02	ASOLA	VIA DELL'INDUSTRIA 999	FOGNAT	IT001E16509345	3,0	BT	380	700
27	2-F22	ASOLA	VIA MODENA 22	FOGNAT	IT001E18168357	6,0	BT	380	1.100
28	2-F23	ASOLA	VIA PARMA 68	FOGNAT	IT001E18168358	6,0	BT	380	1.300
29	2-F20	ASOLA	VIA MANTOVA SN	FOGNAT	IT001E17897417	6,0	BT	380	400

N.	IMPIANTO	COMUNE	INDIRIZZO FORNITURA	SERVIZIO	POD	POTENZA IMPEGNATA [kW]	TENSIONE MT-BT	TENSIONE [V]	CONSUMO PRESUNTO 2023 [kWh/anno]
30	3-F01	CANNETO SULL'OGGIO	STR CANNETO-ASOLA	FOGNAT	IT001E00079234	6,0	BT	380	1.000
31	3-F02	CANNETO SULL'OGGIO	VIA MANZONI	FOGNAT	IT001E00079242	4,5	BT	380	2.500
32	3-F03	CANNETO SULL'OGGIO	VIA GARIBALDI	FOGNAT	IT001E00079244	6,0	BT	380	2.300
33	3-F04	CANNETO SULL'OGGIO	VIA DELL'ARTIGIANATO	FOGNAT	IT001E00079261	6,0	BT	380	650
34	3-A01	CANNETO SULL'OGGIO	VIA DANTE	ACQUED	IT001E04075482	93,8	BT	380	140.000
35	3-F05	CANNETO SULL'OGGIO	VIA VARESE	FOGNAT	IT001E16205049	6,0	BT	380	1.000
36	3-D01	CANNETO SULL'OGGIO	VIA IV NOVEMBRE	DEPUR	IT001E00079247	73,0	BT	380	170.000
37	3-F06	CANNETO SULL'OGGIO	VIA DELLE INDUSTRIE	FOGNAT	IT001E04011611	3,0	BT	380	100
38	3-F07	CANNETO SULL'OGGIO	VIA BIZZOLANO 999	FOGNAT	IT001E17201920	6,0	BT	380	1.200
39	3-F08	CANNETO SULL'OGGIO	VIA PIEVE 999	FOGNAT	IT001E14558910	6,0	BT	380	330
40	3-A06	CANNETO SULL'OGGIO	VIA LEOPARDI 2	ACQUED	IT001E18720277	25,0	BT	380	71.000
41	4-D01	CASALMORO	VIA ROMA	DEPUR	IT001E00079280	35,0	BT	380	80.000
42	4-F01	CASALMORO	VIA VITTORIO VENETO	FOGNAT	IT001E04006395	6,0	BT	380	300
43	4-F02	CASALMORO	VIA VALLE MARIA	FOGNAT	IT001E04006415	3,0	BT	380	1.800
44	4-F03	CASALMORO	VIA MORO	FOGNAT	IT001E04006421	3,0	BT	380	500
45	4-F04	CASALMORO	VIA DEGLI ARTIGIANI	FOGNAT	IT001E04006428	6,0	BT	380	200
46	4-F05	CASALMORO	VIA MANTOVA	FOGNAT	IT001E04009799	6,0	BT	380	1.000
47	5-F01	CASALOLDO	VIA PER CASTEL GOFFREDO	FOGNAT	IT001E00079291	6,0	BT	380	2.000
48	5-F02	CASALOLDO	VIA RISORGIMENTO	FOGNAT	IT001E00079294	10,0	BT	380	15.000
49	5-F03	CASALOLDO	VIA MARIOTTI 999	FOGNAT	IT001E18306387	6,0	BT	380	1.000
50	6-A01	CASALROMANO	VIA IV NOVEMBRE	ACQUED	IT001E00079301	30,0	BT	380	18.000
51	6-D01	CASALROMANO	VIA ROMA	DEPUR	IT001E00079302	15,0	BT	380	42.000
52	6-D02	CASALROMANO	FONTANELLA GRAZIOLI	DEPUR	IT001E00079306	10,0	BT	380	14.000
53	6-F01	CASALROMANO	VIA DEI PINI 999	FOGNAT	IT001E04027094	6,0	BT	380	300
54	6-F02	CASALROMANO	VIA FONTANELLA 999	FOGNAT	IT001E04027103	6,0	BT	380	300
55	7-A01	CASTEL GOFFREDO	STR MEDOLE	ACQUED	IT001E00079357	150,0	MT	15000	150.000
56	7-D01	CASTEL GOFFREDO	CTR VILLA	DEPUR	IT001E04011586	140,0	MT	15000	300.000
57	7-F18	CASTEL GOFFREDO	VIA MOLINO NUOVO	FOGNAT	IT001E04011618	35,0	BT	380	117.000
58	7-F02	CASTEL GOFFREDO	CTR GILIANI	FOGNAT	IT001E14168573	10,0	BT	380	500

N.	IMPIANTO	COMUNE	INDIRIZZO FORNITURA	SERVIZIO	POD	POTENZA IMPEGNATA [kW]	TENSIONE MT-BT	TENSIONE [V]	CONSUMO PRESUNTO 2023 [kWh/anno]
59	7-F11	CASTEL GOFFREDO	STR ZECCHINI	FOGNAT	IT001E14529739	6,0	BT	380	3.000
60	7-F04	CASTEL GOFFREDO	VIA OBERDAN	FOGNAT	IT001E15647634	6,0	BT	380	7.000
61	7-F05	CASTEL GOFFREDO	VIA MARTIRI BELFIORE	FOGNAT	IT001E16114386	10,0	BT	380	30.000
62	7-F06	CASTEL GOFFREDO	VIA MONTI 999	FOGNAT	IT001E16115033	6,0	BT	380	6.500
63	7-F07	CASTEL GOFFREDO	VIA BOSCO	FOGNAT	IT001E16269016	10,0	BT	380	1.200
64	7-F08	CASTEL GOFFREDO	VIA VITTORIA	FOGNAT	IT001E16269082	10,0	BT	380	1.300
65	7-F09	CASTEL GOFFREDO	VIA DE GASPERI	FOGNAT	IT001E16269114	10,0	BT	380	1.600
66	7-F10	CASTEL GOFFREDO	STR SILVELLO	FOGNAT	IT001E16296699	10,0	BT	380	300
67	7-F01	CASTEL GOFFREDO	VIA MOLINO NUOVO	FOGNAT	IT001E17124594	20,0	BT	380	2.200
68	7-F12	CASTEL GOFFREDO	CONTRADA BERENZI	FOGNAT	IT001E17183283	6,0	BT	380	800
69	7-F13	CASTEL GOFFREDO	STR COLETTA	FOGNAT	IT001E17201948	6,0	BT	380	400
70	7-F14	CASTEL GOFFREDO	VIA MANTEGNA	FOGNAT	IT001E27708673	10,0	BT	380	4.500
71	7-F15	CASTEL GOFFREDO	VIA MONTE BIANCO	FOGNAT	IT001E27745075	15,0	BT	380	6.000
72	7-F16	CASTEL GOFFREDO	STRADA CASALOLDO 999	FOGNAT	IT001E16039974	3,0	BT	380	2.800
73	7-F17	CASTEL GOFFREDO	VIA PERTINI 999	FOGNAT	IT001E17264842	10,0	BT	380	14.000
74	7-F19	CASTEL GOFFREDO	STRADA GORGAGLIA	FOGNAT	IT001E17758774	4,5	BT	380	1.500
75	7-F20	CASTEL GOFFREDO	STRADA MEDOLE 999	FOGNAT	IT001E17601837	6,0	BT	380	300
76	8-A01	CAVRIANA	VIA MONTE PAGANO	ACQUED	IT001E00079515	90,0	BT	380	1.600
77	8-F01	CAVRIANA	VIA COLONNELLO	FOGNAT	IT001E00079519	3,0	BT	380	1.000
78	8-A02	CAVRIANA	VIA TEZE	ACQUED	IT001E00119277	155,0	BT	380	40.000
79	8-F02	CAVRIANA	STRADA TEZE	FOGNAT	IT001E00079497	6,0	BT	380	2.200
80	8-A03	CAVRIANA	VIA BOSCO SCURO	ACQUED	IT001E04011614	6,0	BT	380	1.100
81	8-A06	CAVRIANA	VIA MOTELLA 31	ACQUED	IT001E18741094	80,0	BT	380	280.000
82	9-F01	CERESARA	VIA CORTINE 56	FOGNAT	IT001E00079527	6,0	BT	380	300
83	9-F02	CERESARA	VIA CORTINE 37	FOGNAT	IT001E00079528	6,0	BT	380	1.300
84	9-F03	CERESARA	COLOMBARE	FOGNAT	IT001E00079529	3,0	BT	380	3.000
85	9-F04	CERESARA	VIA CORTINE 50	FOGNAT	IT001E00119290	6,0	BT	380	700
86	9-F05	CERESARA	VIA VILLA BELGIARDINO	FOGNAT	IT001E00119294	3,0	BT	380	1.300
87	9-F06	CERESARA	VIA MACRINI	FOGNAT	IT001E00079530	15,0	BT	380	1.000

N.	IMPIANTO	COMUNE	INDIRIZZO FORNITURA	SERVIZIO	POD	POTENZA IMPEGNATA [kW]	TENSIONE MT-BT	TENSIONE [V]	CONSUMO PRESUNTO 2023 [kWh/anno]
88	9-F07	CERESARA	VIA GUADO	FOGNAT	IT001E04011597	3,0	BT	380	6.000
89	9-F08	CERESARA	VIA MARCONI 999	FOGNAT	IT001E00079534	15,0	BT	380	2.500
90	9-F09	CERESARA	VIA MORELLA 999	FOGNAT	IT001E18293191	6,0	BT	380	300
91	9-F10	CERESARA	VIA VILLA BELGIARDINO 999	FOGNAT	IT001E18293190	6,0	BT	380	2.500
92	9-F18	CERESARA	VIA BEATO ANGELO MACRINI 15	FOGNAT	IT001E18123497	6,0	BT	380	600
93	9-F17	CERESARA	VIA ALCIDE DE GASPERI 3	FOGNAT	IT001E18123492	6,0	BT	380	800
94		CERESARA	VIA DOTTOR ELETTRIO BERTONI 3	FOGNAT	IT001E18594568	3	BT	380	300
95	10-F01	GAZOLDO	VIA FORTI 999	FOGNAT	IT001E04025670	40,0	BT	380	72.000
96	10-F02	GAZOLDO	VIA SAN FERMO 999	FOGNAT	IT001E17201939	6,0	BT	380	300
97	10-F03	GAZOLDO	VIA ARTIGIANATO 999	FOGNAT	IT001E17171809	3,0	BT	380	4.000
98	10-A01	GAZOLDO	VIA BELVEDERE 999	ACQUED	IT001E18197738	1,5	BT	380	300
99	11-F01	GOITO	STRADA TORRE 999	FOGNAT	IT001E14584121	6,0	BT	380	6.000
100	11-F02	GOITO	VIA S.GIOVANNI BOSCO 999	FOGNAT	IT001E14791927	6,0	BT	380	1.200
101	11-F04	GOITO	STRADA SACCA 999	FOGNAT	IT001E16130025	6,0	BT	380	3.000
102	11-F05	GOITO	STRADA CALLIERA SACCA 999	FOGNAT	IT001E16223813	10,0	BT	380	10.000
103	11-F06	GOITO	STATALE GOITese (CERLONGO) 481	FOGNAT	IT001E27693020	25,0	BT	380	35.000
104	11-D01	GOITO	S.DA MOLINO NUOVO (SOLAROLO)	DEPUR	IT001E27695468	30,0	BT	380	43.000
105	11-F07	GOITO	VIA MANTEGNA 31	FOGNAT	IT001E27704314	6,0	BT	380	2.200
106	11-D02	GOITO	VIA PEDAGNO	DEPUR	IT001E27792945	100,0	BT	380	240.000
107	11-F08	GOITO	STRADA MARSILETTI 999	FOGNAT	IT001E27832427	6,0	BT	380	7.000
108	11-A01	GOITO	STRADA LE FABBRICHE 999	ACQUED	IT001E00262126	53,0	MT	15000	70.000
109	11-A02	GOITO	STRADA SEGRADA 999	ACQUED	IT001E04568433	65,0	BT	380	170.000
110	11-F03	GOITO	VIA S.GIOVANNI BOSCO 999	FOGNAT	IT001E27792281	6,0	BT	380	14.000
111	11-F09	GOITO	VIA PAOLO VI 999	FOGNAT	IT001E15632670	3,0	BT	380	500
112	11-F10	GOITO	STRDA GOITese 115	FOGNAT	IT001E14661645	3,0	BT	380	1.500
113	11-F11	GOITO	VIA PASSEGGIATA 999	FOGNAT	IT001E16615841	15,0	BT	380	6.500
114	11-A03	GOITO	VIA BONIFACIO 999	ACQUED	IT001E18197740	1,5	BT	220	300
115	12-A01	GUIDIZZOLO	STR CERESARA	ACQUED	IT001E00078547	210,0	MT	15000	530.000
116	12-D01	GUIDIZZOLO	STR PIOPPELLE	DEPUR	IT001E00078582	390,0	MT	15000	360.000

N.	IMPIANTO	COMUNE	INDIRIZZO FORNITURA	SERVIZIO	POD	POTENZA IMPEGNATA [kW]	TENSIONE MT-BT	TENSIONE [V]	CONSUMO PRESUNTO 2023 [kWh/anno]
117	12-F01	GUIDIZZOLO	VIA GRASSI 999	FOGNAT	IT001E04096665	6,0	BT	380	2.000
118	12-F02	GUIDIZZOLO	STRADA COLOMBAROLA 999	FOGNAT	IT001E00078585	6,0	BT	380	10.000
119	12-F03	GUIDIZZOLO	VIA CASE DI SOTTO 999	FOGNAT	IT001E17673126	6,0	BT	380	1.800
120	12-F10	GUIDIZZOLO	VIA MONUMENTO 999	FOGNAT	IT001E18260503	6,0	BT	380	500
121	12-F11	GUIDIZZOLO	STRADA VOLTA MANTOVANA SN	FOGNAT	IT001E18731703	50	BT	380	10.000
122	13-F01	MARIANA MANTOVANA	VIA CHITTO' 999	FOGNAT	IT001E04647094	4,5	BT	380	1.000
123	13-F02	MARIANA MANTOVANA	VIA SOLFERINO 999	FOGNAT	IT001E04018618	3,0	BT	380	300
124	13-F03	MARIANA MANTOVANA	VIA DON MORANDI 999	FOGNAT	IT001E04018654	3,0	BT	380	800
125	13-F04	MARIANA MANTOVANA	VIA CERESINI 999	FOGNAT	IT001E04018634	3,0	BT	380	300
126	13-F05	MARIANA MANTOVANA	VIA SAN MARTINO 999	FOGNAT	IT001E04018630	3,0	BT	380	500
127	13-F06	MARIANA MANTOVANA	VIA SAN MARTINO 999/A	FOGNAT	IT001E16461184	3,0	BT	380	500
128	13-F07	MARIANA MANTOVANA	ZONA INDUSTRIALE	FOGNAT	IT001E17104735	6,0	BT	380	800
129	13-F09	MARIANA MANTOVANA	VIA MATTEOTTI SN	FOGNAT	IT001E18678515	6,0	BT	380	300
130	14-A01	MEDOLE	CA' MORINO	ACQUED	IT001E00078608	3,0	BT	380	700
131	14-A02	MEDOLE	STR COLLA	ACQUED	IT001E00078615	68,0	BT	380	85.000
132	14-F01	MEDOLE	STRADA ANNUNCIATA	FOGNAT	IT001E04016134	15,0	BT	380	40.000
133	14-A03	MEDOLE	VIA SAN DAMASO	ACQUED	IT001E16435499	70,0	BT	380	116.000
134	14-F02	MEDOLE	VIA SAN DAMASO 999	FOGNAT	IT001E17848813	6,0	BT	380	300
135	14-A04	MEDOLE	STRADA CA' MORINO 999	ACQUED	IT001E17256969	30,0	BT	380	300
136	15-A03	MONZAMBANO	VIA CASTELLO 34	ACQUED	IT001E27786730	10,0	BT	380	300
137	15-F01	MONZAMBANO	PIAZZA ORLANDI 999	FOGNAT	IT001E00078630	10,0	BT	380	27.000
138	15-F02	MONZAMBANO	VIA BASTIGLIA 12	FOGNAT	IT001E00078628	10,0	BT	380	1.000
139	15-A01	MONZAMBANO	STRADA DEI COLLI 999	ACQUED	IT001E00078626	100,0	BT	380	125.000
140	15-D02	MONZAMBANO	STRADA VALEGGIO 999	DEPUR	IT001E00078623	50,0	BT	380	20.000
141	15-A02	MONZAMBANO	STRADA NUVOLINO 999	ACQUED	IT001E17697913	75,0	BT	380	220.000
142	15-F03	MONZAMBANO	STRADA PILLE TARSÌ 999	FOGNAT	IT001E04002623	6,0	BT	380	800
143	15-F04	MONZAMBANO	STRADA PILLE TARSÌ 999	FOGNAT	IT001E04002627	6,0	BT	380	1.200
144	15-F05	MONZAMBANO	VIALE PARIANI 999	FOGNAT	IT001E04002571	10,0	BT	380	1.200
145	15-F06	MONZAMBANO	STRADA MONZAMBANO 999 - PONTI	FOGNAT	IT001E17711663	6,0	BT	380	300

N.	IMPIANTO	COMUNE	INDIRIZZO FORNITURA	SERVIZIO	POD	POTENZA IMPEGNATA [kW]	TENSIONE MT-BT	TENSIONE [V]	CONSUMO PRESUNTO 2023 [kWh/anno]
146	15-A05	MONZAMBANO	STRADA PILLE TARSÌ 999	ACQUED	IT001E18141606	3,0	BT	380	700
147		MONZAMBANO	STRADA VALEGGIO SNC	DEPUR	IT001E18730656	200,0	MT	15000	300.000
148	16-F01	PIUBEGA	STRADA OLZA	FOGNAT	IT001E17892987	10,0	BT	380	3.000
149	18-F01	REDONDESCO	VIA ROMA 999	FOGNAT	IT001E00079383	3,0	BT	380	3.500
150	18-A01	REDONDESCO	VIA MARIANA	ACQUED	IT001E00119226	69,0	BT	380	100.000
151	18-F02	REDONDESCO	VIA SAN FERMO	FOGNAT	IT001E04011572	15,0	BT	380	30.000
152	18-F03	REDONDESCO	VIA CROCE	FOGNAT	IT001E04011582	35,0	BT	380	60.000
153	18-D01	REDONDESCO	VIA PIOPPINO	DEPUR	IT001E04011601	60,0	BT	380	380.000
154	18-F04	REDONDESCO	VIA SAN FERMO	FOGNAT	IT001E04011605	15,0	BT	380	500
155	18-F05	REDONDESCO	VIA VITTORIO VENETO	FOGNAT	IT001E04085695	4,5	BT	380	800
156	18-F06	REDONDESCO	VIA VIRGILIO 999	FOGNAT	IT001E04095383	3,0	BT	380	4.000
157	18-F07	REDONDESCO	VIA GARIBALDI 999	FOGNAT	IT001E04095385	3,0	BT	380	3.000
158	18-F08	REDONDESCO	VIA GARUSI	FOGNAT	IT001E16001297	3,0	BT	380	500
159	18-F09	REDONDESCO	VIA LOMINI	FOGNAT	IT001E16268986	6,0	BT	380	300
160	18-F10	REDONDESCO	VIA CADUTI PERSI	FOGNAT	IT001E16505053	1,5	BT	380	500
161	18-F11	REDONDESCO	VIA GARUSI 2	FOGNAT	IT001E17733589	6,0	BT	380	500
162	19-F01	RODIGO	VIA CANTARANA	FOGNAT	IT001E00080020	3,0	BT	380	1.000
163	19-F02	RODIGO	VIA RIMEMBRANZE	FOGNAT	IT001E00080021	6,0	BT	380	2.200
164	19-F10	RODIGO	VIA GIOVANNI XXIII	FOGNAT	IT001E00080022	6,0	BT	380	300
165	19-F03	RODIGO	VIA MARCORA	FOGNAT	IT001E00080023	6,0	BT	380	2.000
166	19-F04	RODIGO	VIA FRANCESCA EST 1	FOGNAT	IT001E00080024	15,0	BT	380	2.800
167	19-F05	RODIGO	VIA ARRIVABENE	FOGNAT	IT001E00080025	6,0	BT	380	1.000
168	19-F06	RODIGO	VIA ZIBRAMONDA	FOGNAT	IT001E00080026	10,0	BT	380	18.000
169	19-F07	RODIGO	VIA PORTO	FOGNAT	IT001E00080028	10,0	BT	380	500
170	19-D01	RODIGO	VIA FOSSATO	DEPUR	IT001E00119348	33,0	BT	380	80.000
171	19-F08	RODIGO	VIA BAGNI LUIGI	FOGNAT	IT001E00119350	6,0	BT	380	1.200
172	19-D02	RODIGO	VIA ARRIVABENE	DEPUR	IT001E00119351	28,0	BT	380	114.000
173	19-F09	RODIGO	VIA MARTELLI	FOGNAT	IT001E14166336	6,0	BT	380	700
174	19-F11	RODIGO	VIA ARIELLO 999	FOGNAT	IT001E16194182	3,0	BT	380	500

N.	IMPIANTO	COMUNE	INDIRIZZO FORNITURA	SERVIZIO	POD	POTENZA IMPEGNATA [kW]	TENSIONE MT-BT	TENSIONE [V]	CONSUMO PRESUNTO 2023 [kWh/anno]
175	19-F12	RODIGO	STRADA FRANCESCA EST	FOGNAT	IT001E04720962	3,0	BT	380	300
176		RODIGO	VIA ITALO CALVINO SNC	ACQUED	IT001E18508754	1,5	BT	220	300
177	20-A01	SOLFERINO	VIA OSSARIO	ACQUED	IT001E00078651	75,0	BT	380	280.000
178	20-A02	SOLFERINO	VIA VALEGGIO	ACQUED	IT001E00078656	52,0	BT	380	1.000
179	20-A03	SOLFERINO	VIA DEGLI ALPINI	ACQUED	IT001E00078658	40,0	BT	380	200.000
180	20-F01	SOLFERINO	VIA SAN MARTINO	FOGNAT	IT001E04048578	15,0	BT	380	15.000
181	20-F02	SOLFERINO	VIA STADION 999	FOGNAT	IT001E04048626	3,0	BT	380	2.000
182	20-F03	SOLFERINO	VIA PRATI 999	FOGNAT	IT001E04063259	6,0	BT	380	8.000
183	20-F04	SOLFERINO	VIA CA FATTORI 999	FOGNAT	IT001E17879104	6,0	BT	380	800
184	21-A04	VOLTA MANTOVANA	VIA MAZZOLARI 999	ACQUED	IT001E00078683	120,0	MT	15000	160.000
185	21-A02	VOLTA MANTOVANA	VIA PASTEUR 999	ACQUED	IT001E17697912	85,0	BT	380	480.000
186	21-D01	VOLTA MANTOVANA	VIA DEI BOSCHI 999	DEPUR	IT001E00078698	30,0	BT	380	95.000
187	21-D02	VOLTA MANTOVANA	STRADA COLLI SUD 999	DEPUR	IT001E00078686	44,0	BT	380	75.000
188	21-A01	VOLTA MANTOVANA	STRADA VOLTA-VALEGGIO 999	ACQUED	IT001E00078701	82,0	BT	380	140.000
189	21-F02	VOLTA MANTOVANA	STRADA COLLI SUD 999	FOGNAT	IT001E27833965	3,0	BT	380	3.500
190	21-F03	VOLTA MANTOVANA	VIA TONELLO 999	FOGNAT	IT001E14107517	3,0	BT	380	1.300
191	21-F06	VOLTA MANTOVANA	VIA I MAGGIO 999	FOGNAT	IT001E14107532	3,0	BT	380	800
192	21-A03	VOLTA MANTOVANA	VIA FERMI 999	ACQUED	IT001E17626967	70,0	BT	380	300.000
193	21-D03	VOLTA MANTOVANA	VIA VOLTA-ACQUANEGRA 999 CERETA	DEPUR	IT001E15128546	11,0	BT	380	27.000
194	21-F05	VOLTA MANTOVANA	VIALE RISORGIMENTO 999	FOGNAT	IT001E17344265	6,0	BT	380	4.500
195		VOLTA MANTOVANA	VIA SORDELLO	ACQUED	IT001E18524059	1,5	BT	220	500
									8.130.000

MT 2.175.000

BT 5.955.000

APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023


ALLEGATO 2
AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

STORICO DEI CONSUMI
PROFILO DI CONSUMO

CONSUNTIVO CONSUMI 2021 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021)				
Dati espressi in kWh	FASCE DI CONSUMO			TOTALE
	F1	F2	F3	
Bassa Tensione BT	2.057.680	1.625.167	2.442.966	6.125.813
Media Tensione MT	622.926	483.547	773.909	1.880.382
TOTALE	2.680.606	2.108.714	3.216.875	8.006.195
PROFILO DI CONSUMO GENERALE	33,5%	26,3%	40,2%	100,0%
Dati espressi in MWh	F1	F2	F3	TOTALE
Bassa Tensione BT	2.058	1.625	2.443	6.126
Media Tensione MT	623	484	774	1.880
TOTALE	2.681	2.109	3.217	8.006
PROFILO DI CONSUMO GENERALE	33,5%	26,3%	40,2%	100,0%

PREVISIONALE ANNUALE 2023 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023)				
Dati espressi in MWh	F1	F2	F3	TOTALE
Bassa Tensione BT	1.995	1.566	2.394	5.955
Media Tensione MT	729	572	874	2.175
TOTALE	2.724	2.138	3.268	8.130
PROFILO DI CONSUMO GENERALE	33,5%	26,3%	40,2%	100,0%

Andamento mensile consumi anno 2021 in kWh per tensione (MT e BT)												
kWh	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21
MT	151.329	142.626	150.380	150.746	158.969	180.793	174.477	173.772	158.456	146.736	147.602	144.496
BT	488.379	441.265	494.156	505.258	528.179	587.289	594.289	577.126	511.212	468.983	460.155	469.522
Totale	639.708	583.891	644.536	656.004	687.148	768.082	768.766	750.898	669.668	615.719	607.757	614.018



Andamento mensile consumi anno 2021 in kWh per fasce (F1-F2-F3)												
kWh	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21
F1	193.655	206.704	240.350	221.617	224.670	248.872	250.218	245.495	229.101	201.865	205.397	212.662
F2	164.937	157.205	171.407	172.403	175.793	203.694	216.170	192.732	179.947	172.184	158.555	143.687
F3	281.116	219.982	232.779	261.984	286.685	315.516	302.378	312.671	260.620	241.670	243.805	257.669

